



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GUIDO CAGNOLA"
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA)

Tel. 0332/461427 Fax 0332/462577

icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it

sito: www.icgazzada.edu.it codice Min. VAIC836004 C.F. 80101560128

codice univoco amm.ne UFTXQB



Regolamento Disciplinare

Delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 17/05/2022

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 30/06/2022

INDICE

- Art. 1 Significato delle azioni disciplinari
- Art. 2 Tipologie di mancanze disciplinari
- Art. 3 Tipologie di sanzioni
- Art. 4 Procedimento disciplinare
- Art. 5 Modalità di conduzione del procedimento disciplinare
- Art. 6 Ricorsi e Impugnazioni

Premessa

Il presente Regolamento di Disciplina, adottato con delibera del Consiglio di Istituto, è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567 e sue modifiche e integrazioni, della legge n°59/1997, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del D.I. n°44/2001 e dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, integrato e aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235.

Art. 1 Significato delle azioni disciplinari

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

L'adozione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2 Tipologie di mancanze disciplinari

I comportamenti sanzionabili che si configurano come mancanze disciplinari sono quelli che:

1) Arrecano danno e offesa alla persona e all'istituzione scolastica

- a. derisioni, scherzi, dispetti che diffamano i compagni e che li umiliano di fronte agli altri
- b. atteggiamenti provocatori, reazioni incontrollate, turpiloqui, minacce o ricatti
- c. litigi o risse con i compagni con aggressioni verbali e/o fisiche, percosse, danneggiamento di indumenti o oggetti personali
- d. linguaggio, abbigliamento, comportamenti non consoni all'ambiente e che quindi rechino offesa alla sua dignità

2) Fanno uso improprio e/o danneggiano strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui

- a. danneggiamenti alle cose, intenzionali o conseguenti a comportamenti scorretti
- b. danneggiamento di locali ed arredi

3) Danneggiano la crescita intellettuale e formativa dell'alunno che, volutamente, assolve in maniera inadeguata ai propri doveri scolastici

- a. scarsa puntualità, frequenza volutamente irregolare, assenze ripetutamente non giustificate o addirittura arbitrarie
- b. comportamenti di disturbo del clima di lavoro della classe e che ne compromettano la regolare attività
- c. rifiuto non motivato di seguire le richieste e indicazioni di docenti o altro personale della scuola connesse allo svolgimento delle attività didattiche e formative

- d. uso dei telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica di uso non didattico durante l'orario scolastico se non espressamente consentito
- e. introduzione e uso nella scuola di materiale improprio
- f. comportamenti che ostacolano la comunicazione Scuola/Famiglia, quali, ad esempio, falsificazione della firma dei genitori, ripetuta non puntualità nella riconsegna di documenti

4) **Compromettono le condizioni di sicurezza e salute**

- a. fatti e azioni che possono provocare danno all'incolumità altrui (atti violenti, lanci di oggetti, aggressioni fisiche, spintoni o sgambetti, ecc.)
- b. fumo

5) **Si configurano come atti perseguibili penalmente**

- a. furti
- b. utilizzo improprio di strumentazioni audiovisive (registrazioni audio e video)
- c. danneggiamenti gravi di locali ed arredi
- d. lesioni volontarie alle persone.

Art. 3 Tipologie di sanzioni

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione, i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.

- A. **AMMONIMENTO SCRITTO** (su Diario e/o Registro di Classe) da parte dei Docenti
- B. **AMMONIMENTO SCRITTO** (verbale riportato sul Registro di Classe) da parte del Dirigente Scolastico
- C. **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA** (per un periodo non superiore a 15 gg.): viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria.
- D. **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA O PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO IN CONVENZIONE CON ENTI DEL TERRITORIO** (per un periodo superiore a 15 gg.).

Si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi reati o di pericolo per l'incolumità delle persone. Viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria.

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua Famiglia al fine di:

- valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica
- preparare il rientro a Scuola

L'ammonimento scritto, sia da parte dei Docenti, sia da parte del Preside (Sanzioni A e B), può comportare anche l'eventuale CONVOCAZIONE DEI GENITORI.

Per gli alunni già frequentanti e già oggetto di provvedimenti disciplinari di cui ai punti C e D, non si procederà secondo i punti A e B.

SANZIONI DISCIPLINARI:

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare	Assenze ripetute e non motivate	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS + comunicazione scritta e/o convocazione telefonica alla famiglia	Docente D.S.
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenza abituale	Assolvimento degli impegni di studio Negligenza abituale A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS + comunicazione scritta e/o convocazione telefonica alla famiglia	Docente D.S.
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	Disturbo della lezione/ Attività.	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) + convocazione genitori	Docente
	Rifiuto a svolgere il compito assegnato	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) + convocazione genitori Docente	Docente
	Rifiuto a collaborare	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) + convocazione genitori	Docente
	Privo del materiale Didattico	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico)	Docente
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, risultati verifiche, ecc.	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS + comunicazione scritta e/o convocazione telefonica alla famiglia	Docente D.S.
	Falsificare la firma dei genitori, dei docenti. ...	B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS + convocazione genitori In caso di recidiva si applica la sanzione C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg)	D.S. C.di Classe
Comportamento corretto nel segnalare episodi incivili	Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Class e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe)	Docente D.S.
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del	Linguaggio e/o gesti offensivi	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS	Docente D.S. C. di Classe

Capo di Istituto, dei docenti, del personale A.T.A. e dei compagni		C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) In caso di recidiva si applica la sanzione C	
	Minacce	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) In caso di recidiva si applica la sanzione C	Docente D.S. C. di Classe
	Aggressione verbale	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) In caso di recidiva si applica la sanzione C	Docente D.S. C. di Classe
	Aggressione fisica	B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) D) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo superiore a 15 gg) In caso di recidiva si applica la sanzione C o per casi gravi le sanzioni D	D.S. C. di Classe C. di Istituto
	Mancato rispetto della proprietà altrui	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) D) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo superiore a 15 gg) (è previsto il risarcimento del danno)	Docente DS C. di Classe C. di Istituto
Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Mancato rispetto degli ambienti scolastici	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) DS In caso di recidiva si applica la sanzione C C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg)	Docente D.S. C. di Classe
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza volontaria e ripetuta	B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) + convocazione genitori In caso di recidiva si applica la sanzioni C	D.S. C. di Classe

Telefoni cellulari	Utilizzo di telefono cellulare o altri apparecchi elettronici all'interno la scuola	A) AMMONIMENTO SCRITTO (su Diario e/o Registro di Classe e Registro elettronico) Consegna del cellulare in segreteria e ritiro da parte dei genitori	Docente
Telefoni cellulari, lettori mp3, videocamere, fotocamere digitali, videogames, smartphones, registratori	Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica in violazione delle norme di cui al D.lgs. 196/2003 con conseguente violazione della privacy, tramite divulgazione di immagini, filmati ecc.	B) AMMONIMENTO SCRITTO (sul Registro di Classe) C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) + convocazione genitori In caso di recidiva si applica la sanzione C	D.S. C. di Classe
Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola	Danneggiamento volontario e colposo	C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo non superiore a 15 gg) + convocazione genitori (è previsto il risarcimento del danno)	D.S. C. di Classe
Nel caso di gravi reati, atti vandalici o di pericolo per l'incolumità delle persone		D) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA O PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO IN CONVENZIONE CON ENTI DEL TERRITORIO (per un periodo superiore a 15 gg) + convocazione genitori e/o eventuale segnalazione agli organi competenti	D.S. C. di Classe C. di Istituto

Art. 4 Procedimento disciplinare

Sanzione di tipo A

Viene inflitta dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico. L'ammonimento scritto sul Registro di Classe deve essere comunicato per iscritto tramite il diario scolastico alle Famiglie. Le Famiglie hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Di detti provvedimenti dovrà comunque essere informato il Dirigente Scolastico. Se il Docente lo ritiene utile, può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione del Dirigente Scolastico.

Sanzione di tipo B

Viene irrogata dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure di cui è stato informato da uno o più Docenti, dal Personale A.T.A. o da altra persona interna alla Scuola. La comunicazione alle Famiglie avviene con le stesse modalità del precedente punto.

Sanzione di tipo C

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, con contestuale convocazione telegrafica o scritta della Famiglia.

Sanzione di tipo D

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto.

Aspetti da considerare nei procedimenti disciplinari:

- In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'Alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.
- Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.
- L'Alunno ha la possibilità di produrre prove.
- Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi Istituzionali di competenza).
- Nei casi previsti dall'art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98, all'Alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Il provvedimento viene comunicato integralmente per iscritto alla Famiglia dell'Alunno.

Art. 5 Modalità di conduzione del procedimento disciplinare

1) E' fatto carico all'Insegnante Coordinatore del Consiglio di Classe o al Dirigente Scolastico di fornire alla famiglia dell'alunno incolpato di infrazione, immediata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare, quando l'addebito contestato dà adito alla possibilità di una sanzione di tipo C o D.

2) É comunque sempre facoltà del Dirigente Scolastico convocare i genitori o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.

3) Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o da quando se ne è avuta conoscenza.

4) Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di altro alunno, di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola.

5) Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato da suo collaboratore e dal Coordinatore della Classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

6) Il procedimento disciplinare deve concludersi entro un limite massimo di quindici giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.

7) Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe.

8) I provvedimenti, adeguatamente motivati, devono essere notificati alle famiglie.

9) Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di un docente o di altro operatore della Scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

10) Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato da suo collaboratore e dal Coordinatore della classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione. E' possibile per l'interessato scegliere di chiudere il procedimento senza ulteriori sanzioni, provvedendo all'immediato risarcimento, ridotto in questo caso di 1/3, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto. In caso contrario, il Consiglio di Classe, entro e non oltre quindici giorni dalla data della contestazione, provvederà a irrogare la sanzione pari all'intero importo relativo al danno e ad informarne per iscritto la Famiglia.

11) Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato alle intere classi coinvolte, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da esse conosciuto ed indicato

Art. 6 Ricorsi e Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, all'apposito "Organo di Garanzia", istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007). Vedi Regolamento " Organo di Garanzia"